

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 162-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 31 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 maggio 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Moschetti per i reati di cui agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 110 e 321, in relazione all'articolo 319, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

In data 31 maggio 1993 il Ministro di Grazie e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 2 giugno 1993 e deferita alla Giunta l'11 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 settembre 1993.

Il senatore Moschetti - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato

ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 29 settembre 1993.

Le fattispecie concrete, all'origine dei reati contestati, si legano ad una serie di versamenti da parte di imprese risultate aggiudicatarie di appalti, assegnati presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

L'autorizzazione viene motivata sulla base di una documentazione costituita in prevalenza da interrogatori di imprenditori, contenenti numerose chiamate in correità nei confronti del senatore Moschetti.

In particolare, nella premessa della domanda, si afferma che le indagini avrebbero posto in luce nell'amministrazione universitaria un complesso e articolato sistema di tangenti, che obbediva alla regola secondo cui ad ogni aggiudicazione dei lavori avrebbe corrisposto l'elargizione di una tangente, anche al di là della regolarità formale delle singole gare di aggiudicazione degli appalti.

Sulla base di questa premessa, la contestazione della corruzione propria potrebbe apparire eccessiva, anche se la lettura degli interrogatori pone in luce che gli accordi corruttivi, in molti casi e sia pure in modi diversi, avrebbero potuto influire sulla regolarità dell'aggiudicazione.

Il senatore Moschetti - nella sua memoria e nel corso dei chiarimenti forniti dalla Giunta - ha contestato le accuse formulate, sottolineando che le dazioni di denaro in questione erano del tutto scollegate ad appalti o gare, tanto è vero che le stesse sarebbero state effettuate non in occasione o in prossimità di un affidamento di lavori bensì in occasione delle scadenze elettorali.

Comunque, il senatore Moschetti ha dichiarato di non opporsi al rilascio dell'autorizzazione a procedere, sottolineando altresì di aver già reso spontaneo interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria.

La Giunta ha tenuto conto dell'atteggiamento assunto dal senatore Moschetti, pur evidentemente non essendone vincolata.

Piuttosto la Giunta ha convenuto unanimemente sull'opportunità di concedere l'autorizzazione a procedere, sia per il fatto che nelle vicende *de quibus* è emersa la cosiddetta «convergenza del molteplice» (vale a dire una pluralità di riferimenti accusatori da parte di differenti soggetti interrogati), la quale quindi sembra senz'altro meritevole di essere sottoposta al vaglio di un approfondimento in sede giudiziaria; sia per la considerazione che proprio la prosecuzione del procedimento potrà consentire al senatore Moschetti di meglio poter affermare in sede giudiziaria la propria differente versione o lettura giuridica dei fatti.

La Procura romana chiede inoltre che l'autorizzazione sia estesa anche alla diversa eventuale qualificazione dei fatti, che dovesse essere necessaria nel prosieguo del procedimento, in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatto, assolutamente non prevedibili allo stato. È una richiesta che di regola il Senato ha sempre considerato improcedibile, avendo costantemente ritenuto che il Senato debba poter svolgere il suo esame e mantenere un controllo anche sui profili formali dell'imputazione, in correlazione con fatti definiti.

Pertanto, la Giunta - conformemente alla giurisprudenza del Senato - ha deliberato di proporre la dichiarazione di improcedibilità per questo genere di richiesta.

La Procura chiede infine di essere autorizzata a compiere gli atti di perquisizione, che si dovessero rendere necessari nei confronti del senatore Moschetti. La Giunta a maggioranza ha ritenuto opportuno proporre il diniego per tale misura restrittiva della garanzia costituzionale, che allo stato non appare sufficientemente motivata, e di più che opinabile efficacia avuto riferimento al decorso del tempo.

La Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta che l'autorizzazione venga estesa anche ad eventuali nuove emergenze di fatto, che dovessero scaturire nel prosieguo del procedimento (a maggioranza);
- c) il diniego dell'autorizzazione a compiere atti di perquisizione (a maggioranza).

GIORGI, relatore